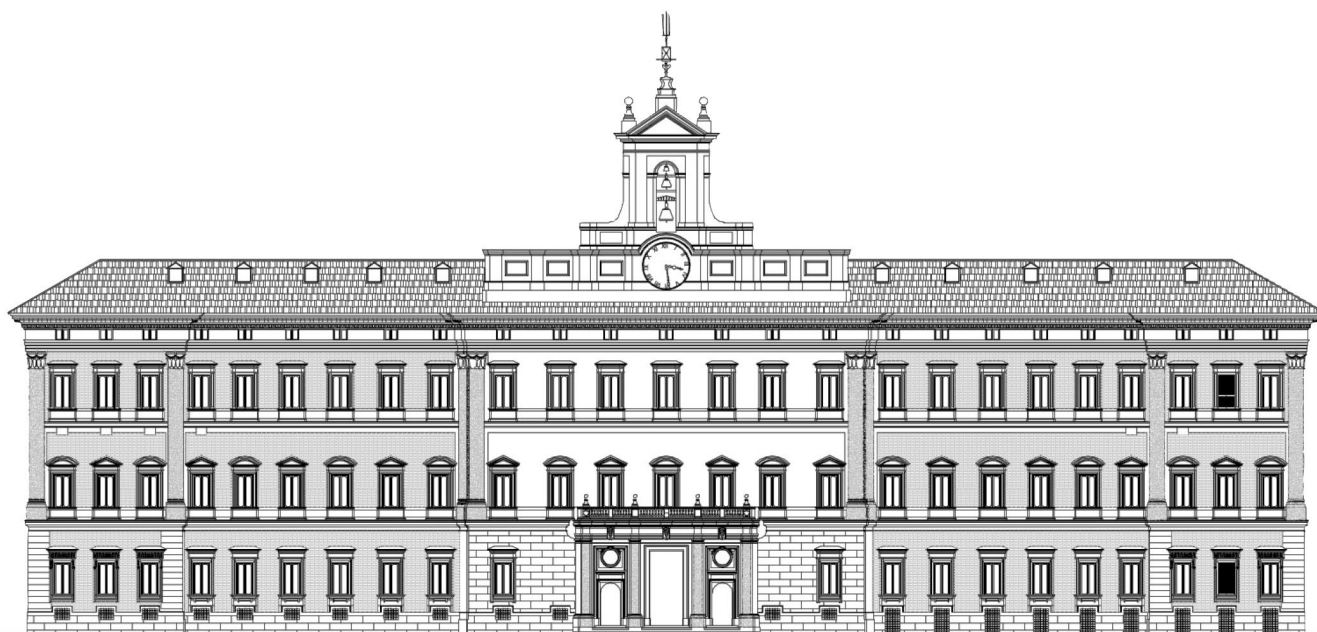




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2586

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

*(Conversione in legge del DL n. 110 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1611)*

N. 356 – 15 settembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2586

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù"

*(Conversione in legge del DL n. 110 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1611)*

N. 356 – 15 settembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER DISCIPLINARE IL COMMISSARIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
MISURE PER IL FINANZIAMENTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ.....	- 5 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2586
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Ciocchetti (FdI)
Commissione competente	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (S. 1611), dispone la conversione del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La Commissione 5ª del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento¹.

Alla Camera il testo trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali).

Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Le norme dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1).

Il commissario, in carica fino al 31 dicembre 2025, assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dallo Statuto dell'Agenzia al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, i quali decadono al momento del suo insediamento. Viene inoltre definito il profilo del commissario, che deve essere un esperto di comprovata competenza nell'ambito dell'amministrazione sanitaria, e viene prevista la possibilità di cumulare l'incarico con altri, purché compatibili ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 (commi 2 e 3).

Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (comma 4).

Le norme prevedono infine che all'attuazione dell'articolo in esame si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Si ricorda che la **Relazione illustrativa** indica la presenza di criticità organizzative e gestionali dell'Agenas, in relazione alle dimissioni del direttore generale e alla scadenza del presidente e del consiglio di amministrazione nonché alla complessità della procedura per la ricostituzione degli organi.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e sottolinea che, ai sensi del comma 4, il compenso spettante al commissario straordinario, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è pari a quello del Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e, pertanto, è corrisposto con le risorse già stanziata a legislazione vigente per tale carica. La relazione tecnica afferma quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una sostituzione temporanea degli organi statuari, con compenso già previsto nel quadro normativo vigente.

Con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato², il **Governo** ha confermato, in merito alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5, che la nomina del commissario straordinario non comporta oneri

² Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

aggiuntivi oltre al compenso previsto per l'incarico e che, pertanto, la disposizione non genera nuovi fabbisogni nel bilancio di AGENAS: a supporto di tale valutazione, la suddetta Nota richiama i capitoli di bilancio di riferimento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica fino al 31 dicembre 2025, cui è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'AGENAS, che decade al momento del suo insediamento. La norma reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica specifica che il compenso del commissario straordinario, essendo pari a quello del Direttore generale, sarà erogato utilizzando le risorse già stanziare a legislazione vigente per tale carica. Il Governo ha inoltre precisato, nel corso dell'esame al Senato³, che "la nomina del commissario straordinario non comporta oneri aggiuntivi oltre al compenso previsto per l'incarico e che, pertanto, la disposizione non genera nuovi fabbisogni nel bilancio di AGENAS". Alla luce di tali elementi, non si formulano osservazioni.

Si ricorda in proposito che anche alla disposizione recante la nomina del commissario straordinario per l'AGENAS durante l'emergenza COVID-19⁴ – il cui compenso era finanziato mediante le risorse già presenti nel bilancio AGENAS, originariamente destinate a posizioni decadute a seguito della nomina stessa – non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 2

Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù

Normativa vigente

La legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 34) prevede che il CIPE (ora CIPESS) possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (FSN) al raggiungimento di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani e per la prevenzione. Dal 2015⁵, i vincoli possono riguardare anche gli obiettivi del Patto per la salute relativi ai LEA. Il comma 34-*bis* stabilisce

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

⁴ Articolo 42 del decreto-legge n. 23 del 2020.

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 558, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

che le regioni presentino progetti mirati sulla base di linee guida ministeriali. Dal 2009 il CIPE/CIPRESS ripartisce le quote vincolate del FSN contestualmente alla delibera di riparto del finanziamento ordinario.

Per il 2024, la delibera CIPRESS n. 89 del 2024 ha assegnato 1,5 miliardi di euro di risorse vincolate, così ripartiti:

- 926,8 milioni di euro alle regioni (a statuto ordinario e alla Sicilia) per progetti coerenti con gli obiettivi di piano (articolo 1, comma 34-*bis*, legge n. 662 del 1996);
- 573,2 milioni di euro destinati o accantonati per finalità di legge, tra cui:
 - 1,84 milioni di euro per rimborsare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù le prestazioni erogate ai minori STP (straniero temporaneamente presente) nel 2023;
 - 2,5 milioni di euro per rimborsare all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù le prestazioni di pronto soccorso rese ai minori STP dal 2018 al 2023.

La norma prevede che, a decorrere dal 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, sia accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività da essa erogate e rendicontate nell'anno precedente. L'assegnazione deve comunque rispettare le linee di attività indicate dall'articolo 8-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e i criteri di remunerazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo 8-*sexies* (comma 1).

La norma demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, la definizione delle funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate (comma 2).

La **relazione tecnica** ricorda che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, riconosciuto come ente extraterritoriale, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con la legge n. 187 del 1995. Nel richiamare il contenuto delle disposizioni in esame, la RT sottolinea che l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù IRCCS assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli indirizzi e obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale, assicurando elevati *standard* di qualità e appropriatezza assistenziale e prestazionale per pazienti pediatrici provenienti da tutto il territorio nazionale e dall'estero. Nel contesto delle più generali necessità di garantire il perseguimento di obiettivi nazionali sanitari, la RT afferma che ricorrono in merito i presupposti per vincolare

quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale.

La RT ribadisce, infine, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'importo che viene accantonato, nel limite di 20 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-*bis* della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

Con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato⁶, il **Governo** ha evidenziato che le risorse annuali destinate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN) ammontano a circa 1.500 milioni di euro. Per il 2025, pur non essendo ancora stata definita la proposta di ripartizione, il Governo stima una disponibilità complessiva di circa 1.579,7 milioni di euro, tenendo conto delle variazioni introdotte dalla legge n. 213 del 2023 e dal decreto-legge n. 73 del 2024. Attualmente, gli accantonamenti previsti ammontano a circa 629,7 milioni di euro, inclusi i 20 milioni di euro destinati all'Ospedale Bambino Gesù dal comma 1. Rimane quindi un importo residuo di circa 950 milioni di euro per la realizzazione dei progetti del PSN, in linea con quanto previsto per il 2024. Il Governo ha quindi confermato nella medesima Nota che per il 2025 vi sono risorse sufficienti per garantire sia le attività già programmate, sia quelle oggetto di accantonamento specifico.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame accantona, a decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per destinarli all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente (comma 1). Un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà, nel limite massimo di cui al comma 1, le funzioni attribuite all'OPBG, l'importo della quota assegnata annualmente e le modalità di rendicontazione delle attività svolte in relazione a tali funzioni (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'accantonamento trova capienza nell'ambito delle citate risorse, destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Nel corso dell'esame al Senato⁷ il Governo ha inoltre riferito una stima della disponibilità complessiva per l'anno 2025

⁶ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

⁷ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 434 dell'8 settembre 2025.

delle risorse destinate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, pari a circa 1.579,7 milioni di euro. Tali risorse - al netto degli accantonamenti già previsti, compresi i predetti 20 milioni di euro destinati all'Ospedale Bambino Gesù (circa 629,7 milioni di euro) - ammonterebbero a circa 950 milioni di euro, un importo in linea con quanto assegnato alle regioni per gli obiettivi di piano nel 2024 (926,8 milioni di euro).

Preso atto di tali elementi di informazione e considerato che l'importo di 20 milioni di euro annui rappresenta il limite massimo dell'accantonamento destinato all'Ospedale Bambino Gesù, il cui importo effettivo verrà definito annualmente con decreto interministeriale, non si formulano osservazioni.